FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA

PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI

STATUTO

Art. 1 - E' costituita, con sede in Roma, una Fondazione per l'integrazione del trattamento previdenziale per gli impiegati ed operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di informazione per la stampa, denominata "Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani –Fiorenzo Casella".

La Fondazione è iscritta con il numero 1041 nell'Albo dei Fondi Pensione, I Sezione Speciale, istituito presso la Covip.

Art. 2 - Beneficiari della Fondazione, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento, sono:

a. gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di informazione per la stampa;
b. i dipendenti dalle organizzazioni sindacali previdenziali e mutualistiche che operano nel settore;
c. i lavoratori che svolgono la loro attività presso le medesime aziende ed agenzie di cui sopra, in forza di somministrazione di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
d. I lavoratori addetti alle lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani, secondo le condizioni previste dal contratto nazionale di lavoro del 4 aprile 2008 (Parte VI norme riguardanti il poligrafico destinato a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani).

Art. 3 - Scopo della Fondazione è quello di erogare agli impiegati ed operai di cui all'art. 2, che ne abbiano diritto a termini di Regolamento, prestazioni previdenziali integrative di quelle derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria di anzianità, vecchiaia, invalidità, superstiti e prestazioni autonome per i dirigenti sindacali del settore.

Per il conseguimento di tali fini, la Fondazione procederà alla gestione dei contributi dovuti sia dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di informazione per la stampa, sia, a far data dal 1° gennaio 1991, dai lavoratori, nonché alla gestione dei contributi corrisposti dai dirigenti sindacali, nelle misure che saranno determinate dalle Organizzazioni stipulanti.

Il sistema tecnico-assicurativo adottato per la gestione, le modalità, l'entità delle prestazioni previdenziali e le condizioni per il loro godimento, sono contemplati nel Regolamento di previdenza degli addetti ai giornali quotidiani ed agenzie di stampa che forma parte integrante del presente Statuto.

Art. 4 - Sono organi della Fondazione:
il consiglio di amministrazione;
il comitato esecutivo;
il presidente;
il collegio dei revisori.

Art. 5 - Il Consiglio di amministrazione è costituito da sei membri, compreso il Presidente, dei quali tre nominati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e tre da quelle dei lavoratori che hanno

costituito la fondazione.

Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative per l'attuazione dei fini istituzionali ed in particolare:

a. nomina il Presidente in conformità della designazione di cui all'art. 7;
b. nomina, nel suo seno, i membri del Comitato esecutivo;
c. delibera sui bilanci;
d. delibera sull'investimento delle riserve tecniche e delle disponibilità della Fondazione;
e. delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Presidente, dal Comitato esecutivo, dai consiglieri e dal Collegio dei revisori;
f. delibera circa le azioni giudiziarie;
g. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli da leggi, decreti e regolamenti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente; si riunisce di norma due volte all'anno e ogni altra volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei consiglieri o dal Collegio dei revisori.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito mediante lettera raccomandata almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. Il termine può essere ridotto in caso di urgenza e la comunicazione dovrà essere fatta telegraficamente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando sia presente almeno la maggioranza semplice dei membri che lo compongono, ivi compreso il Presidente o il suo delegato.

Le deliberazioni sono adottate con almeno i due terzi dei voti.

Le votazioni avverranno, di norma, per appello nominale, salvo che il Presidente, sentito il Consiglio, determini diversamente.

Allo scopo di garantire la pariteticità fra le parti che compongono il Consiglio il diritto di voto spettante al consigliere assente sarà esercitato da altro consigliere dell'organizzazione cui appartiene l'assente.

Art. 6 - Il Comitato esecutivo è composto di sei membri dei quali tre rappresentanti dei datori di lavoro, compreso il Presidente e tre rappresentanti dei lavoratori.

Il Comitato esecutivo:

a. esamina le questioni ad esso sottoposte dai propri membri comprese quelle attinenti al funzionamento amministrativo e tecnico della Fondazione, assumendo le relative deliberazioni nei limiti della propria competenza;
b. esamina i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
c. decide sui ricorsi proposti dai beneficiari della Fondazione;
d. delibera su tutte le questioni ad esso deferite dal Consiglio e, in via di urgenza, ne esercita i poteri, limitatamente ai punti d), f), g) di cui all'art. 5, sottoponendo alla ratifica del medesimo, nella prima seduta, le deliberazioni adottate;
e. provvede, su proposta del Presidente, alla assunzione del personale e ne determina gli emolumenti e le condizioni di lavoro.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri, fra i quali il Presidente.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con almeno 4 voti favorevoli. In caso contrario le questioni in discussione sono demandate al Consiglio di amministrazione.

Art. 7 - Il Presidente è un rappresentante delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani, designato dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dall'Associazione Italiana Stampatori Giornali.

Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione, ne cura il funzionamento, presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed esercita le funzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione.

In caso di impedimento o di assenza temporanea, egli può delegare ad altro consigliere in tutto o in parte, le proprie funzioni ed i propri poteri.

Art. 8 - Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sarà redatto processo verbale a cura di un segretario designato di volta in volta dal Presidente.
Il verbale sarà letto ed approvato nella riunione immediatamente successiva e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 9 - Le funzioni di controllo della gestione contabile della Fondazione sono esercitate da un Collegio di revisori composto da un presidente nominato dalle organizzazioni dei datori di lavoro, da due membri effettivi nominati dalle organizzazioni dei lavoratori e da due supplenti nominati uno per parte.

I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberante.
Il Collegio dei revisori rivede e controlla le scritture contabili, effettua ispezioni e riscontri di cassa, rivede i bilanci riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art. 10 - I componenti degli organi della Fondazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Le organizzazioni stipulanti potranno in qualunque momento revocare i rispettivi rappresentanti dalla carica che essi ricoprono in seno agli organi della Fondazione.

Le persone che per qualsiasi motivo vengono, durante il quadriennio, a cessare dalla carica, debbono, entro due mesi, essere sostituite dalle organizzazioni o dagli organi che le hanno nominate.
Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione o del Comitato, senza giustificato motivo, può indurre la decadenza dalla carica che dovrà essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.

Art. 11 - Le entrate della Fondazione sono costituite da:

i contributi versati dalle aziende e dai beneficiari ai sensi del precedente art. 3, comma 2;

a-bis) gli accantonamenti delle quote di TFR maturando dal 1° gennaio 2007, conferite volontariamente dai lavoratori con modalità tacita o esplicita;
b) gli importi trasferiti alla Fondazione relativi alle posizioni previdenziali maturate in

precedenza presso altri fondi pensione, nonché eventuali somme versate dai beneficiari a titolo di riscatto;
c) le riserve matematiche afferenti i prepensionamenti;
d) gli interessi di mora dei contributi di cui alla precedente lettera a);
e) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
f) ogni altro provento a qualsiasi titolo pervenuto.

Art. 12 - Il patrimonio della Fondazione è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, la Fondazione divenga proprietaria o titolare.

Art. 13 - Alle spese di gestione della Fondazione si provvede mediante:
a) una quota parte dei contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 11 e/o rendimenti di essi;
b) gli interessi di mora dei contributi di cui sopra, per la quota eventualmente eccedente la perdita subita dalla gestione a causa del ritardato versamento dei medesimi;
c) le entrate previste dalle lettere e) ed f) del precedente art. 11.

Art. 14 - L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto al Consiglio di amministrazione, di norma entro il primo semestre di ogni anno, corredato dalle relazioni del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori.

Il bilancio tecnico della gestione previdenziale dovrà essere eseguito almeno ogni 5 anni a cura di attuario iscritto nell'albo.

Ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, in caso di squilibrio finanziario il bilancio tecnico verrà presentato con cadenza annuale.

Art. 15 - Le riserve tecniche e i fondi in genere dell'Ente possono essere investiti:
a) in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie, o in titoli equiparati;
b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
c) in immobili.

Il Consiglio di amministrazione può anche deliberare investimenti diversi da quelli sopra previsti; in tal caso le relative deliberazioni debbono essere adottate con maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 16 - Le Organizzazioni che hanno costituito la Fondazione potranno deliberarne la fine; a loro spetta di disporre circa la devoluzione del patrimonio residuo. Al Consiglio di amministrazione è demandata ogni facoltà in ordine alla liquidazione della Fondazione.

Art. 17 - Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto spettano alle Organizzazioni che hanno costituito la Fondazione.

Art. 18 – Si dà atto che, per effetto di quanto disposto dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni dei lavoratori ("Parti Istitutive" della Fondazione) con i seguenti Accordi collettivi (di seguito, congiuntamente, gli "Accordi Collettivi", che, allegati al presente Statuto, ne formano parte integrante e sostanziale):

a) Accordo collettivo per la liquidazione volontaria del "Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani – Fiorenzo Casella" e per la prosecuzione della forma

pensionistica complementare presso il "Fondo Pensione Byblos – Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Aziende Esercenti l'Industria della Carta e del Cartone, delle Aziende Grafiche ed Affini e delle Aziende Editoriali", del 2 dicembre 2024 (di seguito, "Accordo collettivo del 2 dicembre 2024");

b) Addendum all'Accordo collettivo per la liquidazione volontaria del "Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani – Fiorenzo Casella" e per la prosecuzione della forma pensionistica complementare presso il "Fondo Pensione Byblos – Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Aziende Esercenti l'Industria della Carta e del Cartone, delle Aziende Grafiche ed Affini e delle Aziende Editoriali", del 5 novembre 2025 (di seguito, "Accordo collettivo del 5 novembre 2025");
c) Accordo collettivo per la rideterminazione della disciplina delle prestazioni del "Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani – Fiorenzo Casella" ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell'art. 7-bis del d.lgs. 252/2005 e per la prosecuzione della forma pensionistica complementare presso il "Fondo Pensione Byblos – Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Aziende Esercenti l'Industria della Carta e del Cartone, delle Aziende Grafiche ed Affini e delle Aziende Editoriali", del 26 giugno 2026 (di seguito, "Accordo collettivo del 26 giugno 2026"),

si è provveduto allo scioglimento della Fondazione e, per l'effetto, all'avvio della procedura di liquidazione.

Considerato l'avverarsi degli eventi di cui al para. 1 dell'Accordo collettivo del 2 dicembre 2024, in particolare il verificarsi degli adempimenti per l'adesione al Fondo Pensione Byblos, nonché la comunicazione COVIP prot. 0006383/26 del 9 ottobre 2026, la procedura di liquidazione ha effetto a far data dal 1° novembre 2026.

Al Liquidatore, nominato dalle Parti Istitutive della Fondazione, è demandata ogni facoltà in ordine alla liquidazione della Fondazione, in luogo di consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e presidente.

Le funzioni di controllo sono esercitate da un Revisore Unico, nominato dalle Parti Istitutive della Fondazione, in luogo del Collegio dei Revisori.

ACCORDO COLLETTIVO PER LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DEL "FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI - FIORENZO CASELLA" E PER LA PROSECUZIONE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PRESSO IL "FONDO PENSIONE BYBLOS – FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI"

In Roma, addì 2 dicembre 2024

- la Federazione Italiana Editori Giornali

- l'Associazione Stampatori Italiana Giornali

da una parte,

e

- il Sindacato Lavoratori Comunicazione

- la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni

- la Uil Comunicazione

dall'altra,

tutte costituenti le fonti istitutive (o Parti Istitutive) del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani – Fiorenzo Casella (d'ora in poi anche "Fondo" o "Fondo Casella"),

visti

a) l'Accordo sindacale del 26 febbraio 1958 con il quale è stato istituito un trattamento pensionistico integrativo di quello della previdenza sociale a favore degli operai e degli impiegati dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;

b) l'Atto di costituzione del 3 aprile 1958 del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani, avente lo scopo di erogare agli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa prestazioni previdenziali integrative di quelle derivanti dalla assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti;
c) lo Statuto del Fondo (di seguito, lo "Statuto");
d) il Regolamento del Fondo recante "Norme regolatrici del pensionamento integrativo in favore dei lavoratori addetti ai quotidiani", che costituisce parte integrante dello Statuto (di seguito, il "Regolamento");
e) l'Accordo sindacale del 19 ottobre 1994 a seguito del quale, mediante modifiche dello Statuto e del Regolamento del Fondo, è stata disposta la trasformazione del sistema tecnico assicurativo della gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, da ripartizione a capitalizzazione mediante l'istituzione di due gestioni denominate, rispettivamente, "Gestione di Solidarietà" e "Gestione a Capitalizzazione";
f) il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 dicembre 1995, con il quale è stato stabilito che al Fondo si applicano le disposizioni di cui al comma 8-*bis* dell'art. 18 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (disposizioni attualmente contenute all'art. 20, comma 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), che prevede uno speciale regime di deroga per le forme pensionistiche complementari operanti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e caratterizzate da rilevanti squilibri tecnico-attuariali, riservando alle fonti istitutive particolari competenze;
g) l'Accordo sindacale del 12 dicembre 2006, con il quale è stata istituita apposita sezione dedicata al conferimento, secondo modalità tacite o esplicite, del trattamento di fine rapporto maturando a decorrere dal 1° gennaio 2007, denominata "Gestione TFR", il cui patrimonio è separato da quello relativo alla Gestione di Solidarietà e alla Gestione a Capitalizzazione;
h) l'Accordo del 19 luglio 2013 con cui le Parti Istitutive – acquisita consapevolezza del fatto che, ove non fosse intervenuta una riduzione delle prestazioni, il Fondo Casella si sarebbe trovato, a partire dal

2017/2018, a non poter far fronte al regolare pagamento delle pensioni – decisero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-*bis*, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 252 del 2005, di applicare sulle prestazioni pensionistiche "a ripartizione" un contributo di solidarietà del 25%, all'epoca ritenuto, in una prospettiva di lungo termine, in grado di assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo;

i) l'Accordo del 18 dicembre 2014 con cui le Parti Istitutive – preso atto dell'aggravamento della crisi del comparto poligrafico e dell'insufficienza delle misure adottate l'anno precedente – decisero di aumentare il suddetto contributo di solidarietà dal 25% al 50%;

j) l'Accordo del 29 novembre 2017 con cui le Parti Istitutive innalzarono al 70% il contributo di solidarietà;

k) la nota del 22 luglio 2020, prot. 3533, con cui la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito, "COVIP") ha autorizzato in via transitoria il Fondo ad applicare il contributo di solidarietà con l'aliquota dell'88%, così stabilita dalle Parti Istitutive con Accordo del 18 giugno 2019;

l) i provvedimenti del 18 novembre 2020, con cui la COVIP ha disposto, ai sensi dell'art. 15, co. 5, del d.lgs. n. 252 del 2005 e dell'art. 70 del d.lgs. n. 385 del 1993, lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo, sottoponendo il Fondo alla procedura di amministrazione straordinaria e nominando il Commissario Straordinario e il Comitato di Sorveglianza;

m) i numerosi incontri e le numerose interlocuzioni delle Parti Istitutive con il Commissario Straordinario e con il Comitato di Sorveglianza;

n) le note del 16 giugno 2023 e del 13 dicembre 2023 con cui il Commissario Straordinario, tenuto conto delle indicazioni della COVIP, ha invitato le Parti Istitutive a valutare la situazione economico-patrimoniale del Fondo e ad assumere le più opportune determinazioni a tutela dei diritti e delle aspettative degli iscritti;

o) la documentazione relativa alla situazione economico-patrimoniale del Fondo messa a disposizione dagli organi dell'Amministrazione Straordinaria del Fondo;

premesso che

i. le Parti Istitutive hanno preso atto che la contrazione del numero degli iscritti e dei flussi contributivi non risulta essere un fenomeno contingente e reversibile;

ii. allo stato, il Fondo è finanziato dalla contribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle Parti Istitutive in misura pari a una complessiva aliquota contributiva del 23,45% della retribuzione (di cui l'1,70% della retribuzione è destinato al Conto individuale a capitalizzazione, con lo 0,50% a carico del lavoratore); in deroga a tale regime contributivo, per i lavoratori assunti ai sensi della parte VI del CCNL 4 aprile 2008 è attualmente prevista una aliquota di contribuzione del 4,40% (di cui il 2,20% della retribuzione è destinato al Conto individuale a capitalizzazione, con l'1% a carico del lavoratore), mentre per i lavoratori assunti in applicazione del Protocollo nuove assunzioni di lavoratori poligrafici ai sensi della parte VIII del CCNL 19 dicembre 2018, è attualmente prevista una aliquota di contribuzione del 4,20% (di cui il 2,20% della retribuzione è destinato al Conto individuale a capitalizzazione, con l'1% a carico del lavoratore);

iii. le Parti Istitutive constatano che la particolare onerosità dei livelli contributivi previsti a favore del Fondo e la conseguente difficoltà di sostenere gli stessi determina la necessità di un riequilibrio del regime di previdenza complementare in considerazione dell'andamento e della dimensione del settore;

iv. in particolare, anche in considerazione di quanto sopra, le Parti Istitutive hanno preso in esame le valutazioni attuariali in merito alla tenuta economica del Fondo e hanno preso atto:
 - dell'impossibilità di mantenere nel medio e lungo termine un saldo tecnico-finanziario positivo fra contributi e rendimenti maturati e prestazioni erogate;
 - che il flusso di entrate, attuale e futuro, non consentirà, nonostante l'applicazione del contributo di solidarietà nella misura attuale dell'88%, il pagamento delle prestazioni a ripartizione;
 - che il flusso di entrate, attuale e futuro, non consentirà di realizzare l'obiettivo dell'integrale ricostituzione dei montanti relativi alle

posizioni degli iscritti attivi e dei pensionati della Gestione a Capitalizzazione;

- della sostanziale congruità del patrimonio dedicato alla Gestione TFR, in considerazione della sua separazione dal residuo patrimonio del Fondo;

v. le Parti Istitutive hanno preso atto delle criticità segnalate nel ricordato provvedimento COVIP del 18 novembre 2020 di scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo;

vi. le Parti Istitutive hanno preso atto delle valutazioni espresse dal Commissario Straordinario con riguardo alla vetustà e onerosità degli attuali assetti amministrativi e organizzativi del Fondo;

vii. per tutto quanto sopra, le Parti Istitutive, nel confermare la natura e la finalità non commerciale e non lucrativa del Fondo Casella, ritengono non più perseguibile con la dovuta regolarità e continuatività lo scopo per il quale il Fondo fu costituito, come previsto all'art. 3, comma 1, dello Statuto, di «*erogare agli impiegati ed operai di cui all'art. 2, che ne abbiano diritto ai termini di Regolamento, prestazioni previdenziali integrative di quelle derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria di anzianità, vecchiaia, superstiti e prestazioni autonome per dirigenti sindacali del settore*»;

viii. le Parti Istitutive intendono pertanto provvedere allo scioglimento del Fondo, disponendone conseguentemente la messa in liquidazione;

ix. le Parti Istitutive intendono prevedere che i lavoratori dipendenti per i quali trova applicazione il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali e delle agenzia di stampa, ivi compresi quelli attualmente iscritti al Fondo Casella, possano beneficiare di un regime di previdenza complementare mediante iscrizione, o trasferimento, al "Fondo Pensione Byblos – Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali" (d'ora in poi, "Fondo Byblos"), secondo le condizioni di seguito stabilite e nel rispetto e osservanza dello statuto del Fondo Byblos e della regolamentazione allo stesso afferente;

rilevato che

1) ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, «*Le Organizzazioni che hanno costituito la Fondazione potranno deliberarne la fine; a loro spetta di disporre circa la devoluzione del patrimonio residuo*», nonché, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, «*Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto spettano alle Organizzazioni che hanno costituito la Fondazione*»;
2) per effetto dell'efficacia del presente Accordo, a seguito dei necessari e opportuni provvedimenti della COVIP ai sensi, tra l'altro, dei commi 7 e 8 dell'art. 20, nonché del comma 2-*bis* dell'art. 7-*bis*, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nonché dei necessari e opportuni adempimenti per l'adesione al Fondo Byblos e delle necessarie e opportune modifiche statutarie del medesimo Fondo Byblos, nonché in considerazione dell'adempimento degli obblighi che ne conseguono a carico delle Aziende aderenti al Fondo:
 a. cesseranno le adesioni al Fondo nonché gli attuali obblighi contributivi delle Aziende e dei lavoratori;
 b. cesserà l'erogazione dei trattamenti pensionistici attualmente in essere, che verranno regolati secondo quanto previsto nel corso del procedimento di liquidazione;
 c. i lavoratori dipendenti per i quali trova applicazione il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali e delle agenzie di stampa, ivi compresi quelli attualmente iscritti al Fondo Casella, beneficeranno di un regime di previdenza complementare mediante iscrizione, o trasferimento, al Fondo Byblos, secondo le condizioni di seguito stabilite e nel rispetto e osservanza dello statuto del Fondo Byblos e della regolamentazione allo stesso afferente;
 d. le posizioni previdenziali dei lavoratori iscritti al Fondo e non ancora beneficiari di trattamento pensionistico, e i corrispondenti Conti individuali, saranno determinate secondo quanto previsto nel corso del procedimento di liquidazione;
3) le risorse a disposizione del Fondo non sono sufficienti a far fronte alle posizioni previdenziali e ai Conti individuali relativi alla Gestione di Solidarietà e alla Gestione a Capitalizzazione, che debbono pertanto essere

rideterminati e diminuiti in applicazione di principi di equità e ragionevolezza che tengano conto, tra l'altro, dell'età, dell'anzianità di servizio e di partecipazione al Fondo, della distanza dall'età di pensionamento e della contribuzione previdenziale di cui beneficeranno fino ad allora, nonché della contribuzione versata, in particolare se a carico del lavoratore, e dei pagamenti pensionistici già percepiti con riferimento alla posizione previdenziale;

4) l'attuazione e l'esecuzione del presente Accordo, per effetto dell'adempimento degli obblighi che ne conseguono con la messa a disposizione di maggiori e ulteriori risorse, consente di offrire agli attuali iscritti e ai pensionati del Fondo un trattamento migliorativo di quanto sarebbe possibile in una procedura liquidatoria che avvenisse in assenza dell'Accordo medesimo;
5) ferma restando la previa copertura dei costi di gestione e amministrazione relativi al Fondo, le posizioni in essere presso il Fondo che debbono essere liquidate mediante ripartizione del patrimonio a disposizione, secondo gli importi, i criteri e le modalità che verranno stabiliti in applicazione di principi di equità e ragionevolezza, sono le seguenti:
 a. "Iscritto Attivo Gestione a Capitalizzazione": lavoratore in servizio presso Azienda aderente al Fondo, titolare di Conto individuale relativo alla Gestione a Capitalizzazione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento;
 b. "Iscritto Attivo Gestione di Solidarietà": lavoratore in servizio presso Azienda aderente al Fondo, il quale, al momento del pensionamento, potrà essere beneficiario di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 22, lett. *a)*, del Regolamento;
 c. "Pensionato a Capitalizzazione": beneficiario di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 22, lett. *b)*, del Regolamento;
 d. "Pensionato a Ripartizione": beneficiario di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 22, lett. *a)*, del Regolamento;
 e. "Iscritto Silente": iscritto al Fondo che abbia cessato il rapporto di lavoro con le Aziende aderenti, senza avere maturato i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione a carico del Fondo, di cui all'art. 47 del Regolamento;

f. "Iscritto Differito": iscritto al Fondo che abbia cessato il rapporto di lavoro con le Aziende aderenti, avente un'anzianità contributiva superiore a dieci anni, senza aver raggiunto l'età pensionabile prevista dalle vigenti disposizioni di legge, di cui all'art. 27 del Regolamento;
g. "Iscritto Attivo Gestione TFR": iscritto al Fondo, titolare di Conto individuale relativo alla Gestione TFR, ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento
h. "Pensionato Gestione TFR": beneficiario di trattamento pensionistico nella Gestione TFR ai sensi dell'art. 73 del Regolamento;

6) le Parti Istitutive auspicano che gli organi dell'amministrazione straordinaria, tenuto conto della approfondita conoscenza acquisita con riguardo alla situazione del Fondo e dei suoi iscritti e pensionati, nonché in considerazione della natura tecnica delle relative valutazioni, possano, finché ancora in carica, definire i criteri e le modalità che, in applicazione dei richiamati principi di equità e ragionevolezza, potranno essere utilizzati per la ripartizione del patrimonio del Fondo a disposizione;

tutto ciò visto, premesso e rilevato, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

le Parti Istitutive convengono e stabiliscono quanto segue, così integrando, per quanto occorrer possa, lo Statuto del Fondo:

1. il presente Accordo è soggetto ai necessari e opportuni provvedimenti della COVIP, tra l'altro ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 20, nonché del comma 2-*bis* dell'art. 7-*bis*, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ed è altresì soggetto ai necessari e opportuni adempimenti per l'adesione al Fondo Byblos nonché alle necessarie e opportune modifiche statutarie del medesimo Fondo Byblos; ciò considerato, le pattuizioni contenute nel presente Accordo hanno effetto a partire dal primo giorno del primo mese successivo al quindicesimo giorno successivo al completamento ed efficacia dei predetti provvedimenti, adempimenti e modifiche statutarie e tenuto conto di quanto sarà ivi stabilito;

2. si intende provvedere allo scioglimento del Fondo, avviando, per l'effetto, apposita procedura di liquidazione;
3. le Parti Istitutive confermano di volersi avvalere del Fondo Byblos per assicurare, a decorrere dalla data di efficacia del presente Accordo, il trattamento di previdenza complementare a favore dei lavoratori per i quali trova applicazione il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, e in particolare:
 a) gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di informazione per la stampa;
 b) i dipendenti dalle organizzazioni sindacali previdenziali e mutualistiche che operano nel settore;
 c) i lavoratori che svolgono la loro attività presso le medesime aziende ed agenzie di cui sopra, in forza di somministrazione di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 d) i lavoratori addetti alle lavorazioni non attinenti ai giornali quotidiani, secondo le condizioni previste dal contratto nazionale di lavoro del 4 aprile 2008 (Parte VI norme riguardanti il poligrafico destinato a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani);
4. per l'effetto, i lavoratori di cui al precedente para. 3, a decorrere dalla data di efficacia del presente Accordo, ove non già aderenti al Fondo Casella, potranno aderire su base volontaria al Fondo Byblos, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ivi destinando anche il TFR maturando, secondo modalità esplicite o tacite, in applicazione della normativa statutaria e regolamentare del Fondo Byblos, beneficiando del trattamento contributivo di cui all'Allegato 1;
5. tutte le posizioni previdenziali relative agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione", così come rideterminate e diminuite, e agli "Iscritti Attivi Gestione TFR" del Fondo Casella saranno trasferite collettivamente al Fondo Byblos, secondo le modalità, i criteri e gli importi che saranno determinati, anche tenendo conto delle esigenze di copertura degli oneri della liquidazione del Fondo Casella, e per l'effetto saranno soggette alla normativa statutaria e regolamentare del Fondo Byblos; in particolare, tutte tali posizioni sono trasferite al comparto "Garantito" del Fondo Byblos;

6. per gli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" trasferiti al Fondo Byblos è previsto un regime di contribuzione speciale, costituito da una contribuzione complessiva pari al 6% della retribuzione, di cui 5,50% a carico delle Aziende datori di lavoro e 0,50% a carico dei lavoratori; ovvero, per i lavoratori assunti ai sensi della parte VI del CCNL 4 aprile 2008 (per i quali è attualmente prevista una aliquota di contribuzione del 4,40%, di cui il 2,20% della retribuzione è destinato al Conto individuale a capitalizzazione, con l'1% a carico del lavoratore), nonché per i lavoratori assunti in applicazione del Protocollo nuove assunzioni di lavoratori poligrafici ai sensi della parte VIII del CCNL 19 dicembre 2018 (per i quali è attualmente prevista una aliquota di contribuzione del 4,20%, di cui il 2,20% della retribuzione è destinato al Conto individuale a capitalizzazione, con l'1% a carico del lavoratore), la contribuzione complessiva è pari al 3% (di cui 2% a carico azienda e 1% a carico lavoratore); tale regime speciale di contribuzione durerà per l'intera vita lavorativa residua degli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" trasferiti al Fondo Byblos, finché restino dipendenti di Aziende aderenti al Fondo Casella; ove il rapporto di lavoro con alcuno di tali "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" trasferiti al Fondo Byblos dovesse cessare, prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (in particolare, in ogni caso di licenziamento in assenza di giusta causa, nonché in ogni caso di riorganizzazione che determini la cessazione dell'applicazione del presente Accordo), il datore di lavoro sarà tenuto a effettuare un versamento contributivo *una tantum* a favore del Fondo Byblos nell'interesse del lavoratore in misura pari alla differenza tra il Conto individuale maturato presso il Fondo e il montante trasferito al Fondo Byblos ai sensi del para. 5, al netto dei maggiori versamenti contributivi di cui il lavoratore abbia beneficiato presso il Fondo Byblos per effetto di quanto stabilito dal presente para. 6 rispetto ai versamenti contributivi previsti in via ordinaria per i lavoratori di cui all'Allegato 1;
7. tutte le Aziende aderenti al Fondo Casella, datori di lavoro di "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" per i quali è attualmente in essere la contribuzione complessiva del 23,45%, verseranno a favore del Fondo Casella, per un periodo complessivo di 3 anni in 36 rate mensili, una contribuzione pari al 6,50% della retribuzione di tali "Iscritti Attivi Gestione a

Capitalizzazione", in sostituzione di quella allo stesso attualmente corrisposta; tutte le Aziende aderenti al Fondo Casella, datori di lavoro di "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" per i quali è attualmente in essere la contribuzione complessiva del 4,40%/4,20%, verseranno a favore del Fondo Casella, per un periodo complessivo di 3 anni in 36 rate mensili, una contribuzione pari all'1,40%/1,20% della retribuzione di tali "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione. Tale contribuzione è calcolata sui dati di retribuzione e forza lavoro in servizio alla data del 30 aprile 2024. Le somme risultanti da tale contribuzione andranno ad incremento del patrimonio residuo del Fondo Casella, da destinarsi alla copertura degli oneri della liquidazione e delle posizioni previdenziali diverse da quelle trasferite o da trasferire al Fondo Byblos secondo le previsioni dei precedenti paragrafi;

8. una volta definite le posizioni ai fini dei trasferimenti al Fondo Byblos di cui al precedente para. 5, nonché definite le posizioni dei Pensionati Gestione TFR, il residuo patrimonio del Fondo Casella, ivi comprese le somme risultanti dai versamenti di cui al precedente para. 7, verrà ripartito *pro quota*, previa copertura degli oneri della liquidazione, per la liquidazione di tutte le posizioni previdenziali secondo i criteri e le modalità che saranno determinate;
9. si procederà alla stipula dei necessari accordi con il Fondo Byblos per regolare il trasferimento delle posizioni sopra indicate; le Aziende aderenti al Fondo presteranno tutti i necessari consensi ed eseguiranno tutte le formalità e quant'altro si renda necessario ai fini del trasferimento delle posizioni, a tutela dei diritti e delle aspettative degli iscritti trasferiti e delle relative posizioni;
10. le Parti Istitutive convengono sin da ora di nominare Liquidatore il dott. Eugenio Ruggiero, nato a Napoli, il 27/01/1966, C.F. RGGGNE66A27F839S, con effetto dall'efficacia del presente Accordo ai sensi del precedente para. 1 fino a conclusione della liquidazione, salvo revoca o recesso; le Parti Istitutive convengono altresì di nominare, in luogo del Collegio dei revisori, un Revisore Unico, che designeranno congiuntamente entro la data di efficacia del presente Accordo ai sensi del precedente para. 1, fino a conclusione della liquidazione, salvo revoca per giusta causa o recesso. Prima della data di

efficacia del presente Accordo, le Parti Istitutive stabiliranno il compenso spettante, rispettivamente, al Liquidatore e al Revisore Unico;

11. anche ai fini della procedura liquidatoria, così chiarendo e, per quanto occorrer possa, integrando quanto disposto dallo Statuto del Fondo, le Parti Istitutive danno atto e confermano che le attività del Fondo Casella sono svolte con modalità non commerciali e pertanto:
 a) non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale in favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
 b) gli eventuali utili e avanzi di gestione debbono essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale del Fondo Casella;
 c) per effetto dello scioglimento del Fondo, il patrimonio sarà devoluto in conformità alla destinazione imposta dalla legge;
12. le Parti istitutive convengono che con lo scioglimento e messa in liquidazione del Fondo Casella occorre individuare tutte le soluzioni ed i percorsi possibili per il personale dipendente del Fondo e confermano la volontà di assicurare agli stessi le tutele previste dagli ammortizzatori sociali nonché eventuali misure idonee a favorire percorsi di ricollocazione ed esodi incentivati. Il liquidatore provvederà alla comunicazione con i lavoratori, nella gestione del rapporto di lavoro, e all'individuazione del personale necessario per lo svolgimento della procedura liquidatoria;
13. le Aziende aderenti al Fondo daranno comunicazione ai propri dipendenti del trasferimento al Fondo Byblos delle rispettive posizioni previdenziali, dando conto della contribuzione spettante e del suo riparto tra datore di lavoro e lavoratore, restando inteso che le previsioni del presente Accordo potranno trovare completa applicazione solo per effetto dell'adempimento degli obblighi stabiliti a carico delle Aziende aderenti al Fondo;
14. le Parti istitutive convengono di trasmettere il presente Accordo agli organi dell'Amministrazione Straordinaria del Fondo Casella e al Fondo Byblos.

Letto, confermato e sottoscritto,

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI
Il Presidente
Andrea Riffeser Monti
FIRMA APPOSTA ELETTRONICAMENTE

Il Consigliere incaricato per le Relazioni sindacali
Stefano De Alessandri

SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE CGIL
Il Segretario Generale
Riccardo Saccone

La Segretaria Nazionale

Giulia Guida

FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO TELECOMUNICAZIONI CISL
Il Segretario Generale
Alessandro Faraoni

Il Segretario Nazionale
Paolo Gallo

ASSOCIAZIONE STAMPATORI ITALIANA GIORNALI
Il Presidente
Stefano Scarpino

Il Responsabile per la Commissione Relazioni Industriali
Paolo Polidori

UIL COMUNICAZIONE

Il Segretario Generale
Salvatore Ugliarolo

La Segretaria Nazionale

Roberta Musu

Allegato 1

Trattamento contributivo per i lavoratori per i quali trova applicazione il CCNL

Per i lavoratori per i quali trova applicazione il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa il Fondo, sono stabiliti i seguenti livelli di contribuzione al regime di previdenza complementare presso il Fondo Byblos.

1) Per i lavoratori di cui al para. 3 dell'Accordo, di nuova assunzione a partire dalla data di efficacia dell'Accordo, i quali aderiscano su base volontaria al Fondo Byblos, si stabilisce:

a) Contributo a carico del datore di lavoro pari all'1,9% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS;

b) Contributo a carico del lavoratore in misura almeno pari all'1% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS;

c) 100% del TFR maturato nell'anno dai dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993, fermo quanto previsto dall'art. 8, co. 7 lett. *a)* e *b)*, del d.lgs. n. 252 del 2005;

d) quota del TFR almeno pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso TFR per tutti gli altri lavoratori, fermo il diritto del lavoratore di incrementare tale quota.

2) Per i lavoratori iscritti al Fondo Casella alla data di efficacia dell'Accordo, di cui al para. 6 dell'Accordo, trasferiti al Fondo Byblos, si conferma quanto ivi stabilito, e dunque:

a) per i lavoratori iscritti al Fondo Casella alla data di efficacia dell'Accordo e trasferiti al Fondo Byblos assunti sino alla data del 19 dicembre 2018 trasferiti dal Fondo Fiorenzo Casella, fermo quanto previsto per i lavoratori di cui alla successiva lettera *b)*, si stabilisce un contributo complessivo in misura pari al 6%

della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS, così ripartito:

- 5,50% a carico del datore di lavoro,

- almeno 0,50% a carico del lavoratore

b) per i lavoratori iscritti al Fondo Casella alla data di efficacia dell'Accordo e trasferiti al Fondo Byblos, assunti ai sensi della Parte VI del CCNL 4 aprile 2008, nonché assunti in applicazione del Protocollo nuove assunzioni di lavoratori poligrafici ai sensi della parte VIII del CCNL 19 dicembre 2018, si stabilisce un contributo complessivo in misura pari al 3% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS, così ripartito:

- 2% a carico del datore di lavoro,

- almeno 1% a carico del lavoratore.

ADDENDUM

ALL'ACCORDO COLLETTIVO DEL 2 DICEMBRE 2024 PER LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DEL "FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI - FIORENZO CASELLA" E PER LA PROSECUZIONE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PRESSO IL "FONDO PENSIONE BYBLOS – FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI"

In Roma, addì 5 novembre 2025

- la Federazione Italiana Editori Giornali

- l'Associazione Stampatori Italiana Giornali

da una parte,

e

- il Sindacato Lavoratori Comunicazione

- la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni

- la Uil Comunicazione

dall'altra,

tutte costituenti le fonti istitutive (o Parti Istitutive) del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani – Fiorenzo Casella (d'ora in poi anche "Fondo" o "Fondo Casella"),

premesso che

i. le Parti Istitutive, per quanto occorrer possa, intendono confermare quanto convenuto e stabilito con l'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024;
ii. le Parti Istitutive, a seguito delle interlocuzioni intervenute con il Fondo Byblos e con gli organi dell'amministrazione straordinaria del Fondo

Casella, ritengono utile e opportuno chiarire e integrare talune disposizioni dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024, così da favorirne e semplificarne l'attuazione;

iii. i termini riportati nel presente Addendum con la lettera maiuscola, laddove non espressamente definiti, avranno il medesimo significato attribuito agli stessi nell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024;

tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Addendum, le Parti Istitutive convengono e stabiliscono quanto segue, così integrando e chiarendo l'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024:

1. agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione", nonché agli "Iscritti Attivi Gestione TFR", prima del trasferimento al Fondo Byblos previsto dal para. 5 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024, verrà messa a disposizione apposita comunicazione con la quale verranno informati delle facoltà loro spettanti, da esercitarsi inderogabilmente entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno successivo, di scegliere il comparto o il profilo di investimento del Fondo Byblos al quale aderire in sede di trasferimento della posizione previdenziale, oppure di riscattare o trasferire ad altra forma pensionistica complementare, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, la relativa posizione previdenziale, così come determinata in sede di liquidazione del Fondo; in caso di mancato esercizio di alcuna delle suddette facoltà, trova applicazione il para. 5 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 e, per l'effetto, le relative posizioni previdenziali, così come determinate in sede di liquidazione del Fondo, saranno trasferite al Fondo Byblos, al comparto "Garantito" del Fondo Byblos medesimo. Considerando che gli obblighi contributivi di cui al para. 6 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 trovano applicazione esclusivamente con riferimento agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" che trasferiscono la posizione previdenziale al Fondo Byblos, in caso di esercizio della facoltà di riscatto o di trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, vengono meno, con riguardo all'"Iscritto Attivo Gestione a Capitalizzazione" che abbia esercitato alcuna di tali facoltà, gli obblighi contributivi ivi stabiliti a carico dell'Azienda datore di lavoro;
2. per gli "Iscritti Attivi Gestione TFR" trasferiti al Fondo Byblos che hanno in corso il conferimento del TFR maturando a favore del Fondo Casella, il

conferimento del TFR maturando proseguirà a favore del Fondo Byblos secondo le quote già determinate ai sensi dell'Accordo sindacale del 12 dicembre 2006 e delle relative disposizioni statutarie e regolamentari del Fondo Casella;

3. gli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" trasferiti al Fondo Byblos che, per effetto dell'Accordo sindacale del 12 dicembre 2006 e delle relative disposizioni statutarie e regolamentari del Fondo Casella, non hanno in corso il conferimento del TFR maturando a favore del Fondo Casella, continuano a non conferire il TFR maturando anche allorché siano trasferiti al Fondo Byblos, a meno che non manifestino espressamente al Fondo Byblos la volontà di destinarlo alla previdenza complementare; in tal caso, gli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993 potranno destinare al Fondo Byblos il 100% del TFR maturando, mentre gli altri "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" potranno destinare al Fondo Byblos una quota del TFR maturando almeno pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso TFR, fermo il diritto di incrementare tale quota;
4. i montanti relativi alle posizioni previdenziali relative agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione", così come determinati in sede di liquidazione del Fondo, e quelli relativi agli "Iscritti Attivi Gestione TFR" del Fondo Casella che saranno trasferiti al Fondo Byblos in attuazione dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 e del presente Addendum, saranno assunti dal Fondo Byblos, tempo per tempo che siano versati, esclusivamente sulla base della normativa statutaria e regolamentare del medesimo Fondo Byblos;
5. con riferimento agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione", nonché agli "Iscritti Attivi Gestione TFR", trasferiti al Fondo Byblos per effetto dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 e del presente Addendum, ove cessino la partecipazione al Fondo Byblos a seguito di esercizio della facoltà di riscatto o di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, vengono meno gli obblighi contributivi di cui al para. 6 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 (fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di versamento contributivo *una tantum* ivi previsto, ove ne ricorrano i presupposti);
6. anche con riferimento agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione", nonché agli "Iscritti Attivi Gestione TFR" del Fondo Casella trasferiti al Fondo Byblos

per effetto dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 e del presente Addendum, trova applicazione il disposto dell'articolo 8, comma 7, dello statuto del Fondo Byblos e, pertanto, ove il lavoratore, in costanza del rapporto di lavoro, eserciti la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, ne conseguirà altresì la sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro di cui al para. 6 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024, fermo restando il versamento del TFR maturando, ove previsto; sarà possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento, con conseguente ripristino degli obblighi contributivi di cui al para. 6 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024;

7. il Fondo Byblos, del tutto estraneo alla gestione del Fondo Casella e dei suoi iscritti e aventi diritto, non assume, e non assumerà, alcun obbligo o responsabilità in relazione a quanto maturato da alcuno degli iscritti al Fondo Casella sulla base, e per effetto, della partecipazione al Fondo Casella e dello Statuto e Regolamento del medesimo;
8. le Aziende aderenti al Fondo Casella, datori di lavoro di "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" che abbiano esercitato la facoltà di riscatto o trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare ai sensi del precedente para. 1, verseranno a favore del Fondo Casella, per un periodo complessivo di 3 anni in 36 rate mensili, una contribuzione corrispondente a quella che avrebbero versato al Fondo Byblos nell'interesse dell'"Iscritto Attivo Gestione a Capitalizzazione" ove questi non avesse esercitato la suddetta facoltà di riscatto o trasferimento, commisurata all'ultima retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS spettante al medesimo "Iscritto Attivo Gestione a Capitalizzazione";
9. le Aziende aderenti al Fondo Casella daranno ai propri dipendenti la comunicazione prevista dal para. 13 dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024, sulla base dei dati e degli schemi di comunicazione che verranno forniti dal Fondo Casella;
10. le Parti istitutive convengono di trasmettere il presente Addendum agli organi dell'Amministrazione Straordinaria del Fondo Casella e al Fondo Byblos così che, fermi i necessari e opportuni provvedimenti della COVIP, possano essere assunte le opportune e necessarie determinazioni, anche

congiunte, per l'esecuzione dell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024 e del presente Addendum.

Letto, confermato e sottoscritto,

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI
Il Presidente
Andrea Riffeser Monti
FIRMA APPOSTA ELETTRONICAMENTE
Il Consigliere incaricato per le Relazioni sindacali
Stefano De Alessandri

SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE CGIL
Il Segretario Generale
Riccardo Saccone
La Segretaria Nazionale
Giulia Guida

FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO TELECOMUNICAZIONI CISL
Il Segretario Generale
Alessandro Faraoni
Il Segretario Nazionale
Paolo Gallo

ASSOCIAZIONE STAMPATORI ITALIANA GIORNALI
Il Presidente
Stefano Scarpino
Il Responsabile per la Commissione Relazioni Industriali
Paolo Polidori

UIL COMUNICAZIONE
Il Segretario Generale
Salvatore Ugliarolo
Il Segretario Nazionale
Roberto Retrosi

ACCORDO COLLETTIVO

PER LA RIDETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DEL "FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI - FIORENZO CASELLA" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 2-*BIS* DELL'ART. 7-*BIS* DEL D.LGS. 252/2005 E PER LA PROSECUZIONE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PRESSO IL "FONDO PENSIONE BYBLOS – FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI"

In Roma, addì 26 giugno 2026

- la Federazione Italiana Editori Giornali
- l'Associazione Stampatori Italiana Giornali

da una parte,

e

- il Sindacato Lavoratori Comunicazione
- la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni
- la Unione Italiana Lavoratori della Federazione Poste e Comunicazioni

dall'altra,

tutte costituenti le fonti istitutive (o Parti Istitutive) del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani – Fiorenzo Casella (d'ora in poi anche "Fondo" o "Fondo Casella"),

premesso e considerato che

i. le Parti Istitutive, per quanto occorrer possa, intendono confermare quanto convenuto e stabilito con l'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024, nonché con il successivo Addendum del 5 novembre 2025;

ii. in particolare, le Parti Istitutive confermano di voler proseguire il regime di previdenza complementare del settore poligrafico mediante il Fondo Pensione Byblos e, al tempo stesso, ritenendo non più perseguibile lo scopo per il quale il Fondo Casella fu costituito, ne confermano lo scioglimento e la messa in liquidazione;

iii. inoltre, le Parti Istitutive confermano la volontà di procedere alla rideterminazione e riduzione delle prestazioni previdenziali afferenti alla "Gestione di Solidarietà e Capitalizzazione" del Fondo Casella secondo principi di equità e ragionevolezza che tengano conto, tra l'altro, dell'età, dell'anzianità di servizio e di partecipazione al Fondo, della distanza dall'età di pensionamento e della contribuzione previdenziale di cui beneficeranno fino ad allora, nonché della contribuzione versata, in particolare se a carico del lavoratore, e dei pagamenti pensionistici già percepiti con riferimento alla posizione previdenziale;

iv. a tal fine, le Parti Istitutive avevano auspicato che fossero gli organi dell'amministrazione straordinaria, per la conoscenza tecnica acquisita e la natura tecnica delle relative valutazioni, a individuare i possibili criteri e le modalità che, in applicazione dei menzionati principi di equità e ragionevolezza, potrebbero essere utilizzati per la rideterminazione della disciplina delle prestazioni del Fondo Casella e la conseguente ripartizione del patrimonio a disposizione;

v. in questo contesto, le Parti Istitutive hanno ricevuto, in data 30 aprile 2026, dall'Amministrazione Straordinaria del Fondo Casella apposita Relazione recante "Ipotesi di rideterminazione della disciplina delle prestazioni", da cui, all'esito di un attento e approfondito esame, emerge quanto segue:

- l'insufficienza di mezzi patrimoniali adeguati a disposizione del Fondo Casella in relazione al complesso degli impegni assunti ed esistenti, in particolare per quanto riguarda la "Gestione di Solidarietà e Capitalizzazione";
- l'integrità della separata "Gestione TFR", che evidenzia un patrimonio disponibile sufficiente a far fronte, in sede di scioglimento e liquidazione del Fondo, alle relative prestazioni in misura corrispondente a quanto stabilito dai vigenti Statuto e Regolamento del Fondo;
- la disponibilità, in sede di scioglimento e liquidazione del Fondo Casella, di risorse aggiuntive e complementari, a favore del Fondo

Casella e dei suoi aderenti, risultanti per effetto di quanto stabilito dai citati Accordo collettivo del 2 dicembre 2024 e successivo Addendum del 5 novembre 2025 (derivanti, in particolare, da flussi contributivi, per tre anni, a favore del Fondo Casella parametrati ai dati di retribuzione e forza lavoro degli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" alla data del 30 aprile 2024; nonché, da flussi contributivi maggiorati, rispetto a quanto previsto in via ordinaria, a favore degli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" che trasferiranno la posizione dal Fondo Casella al Fondo Byblos);

- si individua una ipotesi di rideterminazione della disciplina delle prestazioni del Fondo Casella, secondo quanto rappresentato dai prospetti ivi riportati, volta a riequilibrare la situazione patrimoniale nell'ottica di perseguire il percorso prefigurato dall'Accordo collettivo del 2 dicembre 2024 e dal successivo Addendum del 5 novembre 2025, oltre che in grado di offrire a tutte le posizioni previdenziali afferenti alla "Gestione di Solidarietà e Capitalizzazione" un trattamento migliorativo rispetto alla ripartizione del patrimonio che ne risulterebbe ove non si perseguisse detto percorso;

vi. i termini riportati nel presente Accordo collettivo, laddove non espressamente definiti, avranno il medesimo significato attribuito agli stessi nell'Accordo Collettivo del 2 dicembre 2024, nell'Addendum del 5 novembre 2025 e nella Relazione recante "Ipotesi di rideterminazione della disciplina delle prestazioni" del 30 aprile 2026;

tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo collettivo, richiamando le analisi, i contenuti e le cautele riportate nelle elaborazioni istruttorie di cui alla Relazione recante "Ipotesi di rideterminazione della disciplina delle prestazioni" del 30 aprile 2026, le Parti Istitutive convengono e stabiliscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-*bis*, comma 2-*bis*, del d.lgs. 252/2005, tenuto conto della necessità e della volontà di riequilibrare la situazione patrimoniale del Fondo Casella, di procedere alla rideterminazione della disciplina delle prestazioni del Fondo Casella, in sede di scioglimento e liquidazione dello stesso e tenuto conto della prosecuzione della forma pensionistica complementare mediante il Fondo Pensione Byblos, secondo i criteri e le modalità che seguono:

1. per ciascuna categoria di posizioni, si intende attribuire, in prima istanza, una prestazione rideterminata corrispondente a una percentuale della prestazione teoricamente spettante (montante del conto individuale o riserva matematica) pari almeno al rapporto tra i contributi versati dal lavoratore o pensionato e i contributi complessivamente versati al Fondo Casella; per le posizioni afferenti alla "Gestione di Solidarietà", pur in assenza, generalmente, di versamenti contributivi a carico del lavoratore, si considera la contribuzione complessiva intervenuta secondo criteri di ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro analoghi a quelli poi operanti nella "Gestione a Capitalizzazione";

2. agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" che trasferiscono la posizione al Fondo Pensione Byblos viene riconosciuta, in sede di trasferimento al Fondo Pensione Byblos, una somma iniziale (anche pari a zero), a carico del patrimonio del Fondo Casella, in misura tale che, aggiunta alle maggiorazioni contributive previste, ciascun "Iscritto Attivo Gestione a Capitalizzazione" possa divenire titolare, entro i primi tre anni di partecipazione al Fondo Pensione Byblos, di una posizione almeno pari al totale dei contributi versati al Fondo Casella a carico del singolo lavoratore nel corso della iscrizione al Fondo Casella (o, se superiore, alla quota della prestazione teoricamente spettante proporzionalmente corrispondente ai contributi versati al Fondo Casella a carico del singolo lavoratore);

3. l'eventuale avanzo tecnico della "Gestione TFR", ove realizzato, sarà destinato alla "Gestione di Solidarietà e Capitalizzazione";

4. una volta assicurati i descritti trattamenti minimi a tutti gli aventi diritto recanti posizione presso la "Gestione di Solidarietà e Capitalizzazione", potranno poi essere attribuiti ulteriori importi mediante utilizzo di tutte le risorse patrimoniali, attuali e prospettiche, che si renderanno disponibili per effetto della liquidazione.

Sulla base delle analisi e dei contenuti riportati nella Relazione recante "Ipotesi di rideterminazione della disciplina delle prestazioni" del 30 aprile 2026, le prestazioni sono rideterminate, ai sensi dell'art. 7-*bis*, co. 2-*bis*, d.lgs. 252/2005, secondo le percentuali riportate nella tabella che segue, salvi gli effetti della liquidazione sul patrimonio disponibile al Fondo Casella e della complessiva

composizione dei partecipanti e degli aventi diritto, che potranno determinare un incremento o un decremento delle stesse:

Categoria di posizioni	Prestazione teoricamente spettante	Prestazione rideterminata *ex* art. 7-*bis*, co. 2-*bis*, d.lgs. 252/2005
"Iscritto Attivo Gestione a Capitalizzazione" Lavoratore in servizio presso Azienda aderente al Fondo, titolare di Conto individuale relativo alla Gestione a Capitalizzazione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento	Montante del Conto Individuale (sommatoria dei contributi a capitalizzazione versati, a carico del datore di lavoro e a carico del lavoratore, più i rendimenti tempo per tempo attribuiti, al netto del contributo annuo per la gestione di cui all'art. 4 del Regolamento e dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione tempo per tempo addebitati)	*Se trasferisce la posizione al Fondo Byblos:* almeno 23% del Montante del Conto Individuale, da raggiungersi per effetto delle maggiorazioni contributive previste, nell'orizzonte temporale corrispondente alla vita lavorativa residua fino al momento del pensionamento (previsto al raggiungimento dei 67 anni di età) e, eventualmente, di una somma iniziale attribuita in sede di trasferimento al Fondo Byblos
		Se non trasferisce la posizione al Fondo Byblos e opta per riscatto o trasferimento ad altra forma pensionistica complementare: montante pari al totale dei contributi versati al Fondo Casella a carico del singolo lavoratore nel corso della iscrizione al Fondo Casella
"Iscritto Attivo Gestione di Solidarietà" Lavoratore in servizio presso Azienda aderente al Fondo, il quale, al momento del pensionamento, potrà essere beneficiario di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento	Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico cui avrebbe diritto ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento (al netto del contributo di solidarietà dell'88%, salvo clausola di salvaguardia)	23% della riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico cui avrebbe diritto ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento (al netto del contributo di solidarietà dell'88%, salvo clausola di salvaguardia)
"Iscritto Differito Gestione di Solidarietà" Iscritto al Fondo che abbia cessato il rapporto di lavoro con le Aziende aderenti, avente un'anzianità contributiva almeno pari a dieci anni, in tutto o in parte	Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico cui avrebbe diritto ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento (al netto del contributo di solidarietà dell'88%, salvo clausola di salvaguardia)	23% della riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico cui avrebbe diritto ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento (al netto del contributo di solidarietà dell'88%, salvo clausola di salvaguardia)

maturata entro il 31 dicembre 1994, senza aver raggiunto l'età pensionabile prevista dalle vigenti disposizioni di legge, di cui all'art. 27 del Regolamento		
"Pensionato a Capitalizzazione" Beneficiario di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 22, lett. b), del Regolamento	Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico in corso di erogazione	23% della riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico in corso di erogazione
"Pensionato a Ripartizione" Beneficiario di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento	Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico in corso di erogazione (al netto del contributo di solidarietà dell'88%, salvo clausola di salvaguardia)	23% della riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico in corso di erogazione (al netto del contributo di solidarietà dell'88%, salvo clausola di salvaguardia)
"Iscritto Silente" Iscritto al Fondo che abbia cessato il rapporto di lavoro con le Aziende aderenti, senza avere maturato i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione a carico del Fondo, di cui all'art. 47 del Regolamento	Montante del Conto Individuale (sommatoria dei contributi a capitalizzazione versati, a carico del datore di lavoro e a carico del lavoratore, più i rendimenti tempo per tempo attribuiti, al netto del contributo annuo per la gestione di cui all'art. 4 del Regolamento e dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione tempo per tempo addebitati). Ove l'"Iscritto Silente" abbia maturato partecipazione nel periodo entro il 31 dicembre 1994, non avrà diritto ad alcuna prestazione in relazione a tale periodo di partecipazione	23% del montante del Conto Individuale (sommatoria dei contributi a capitalizzazione versati, a carico del datore di lavoro e a carico del lavoratore, più i rendimenti tempo per tempo attribuiti e al netto del contributo annuo per la gestione di cui all'art. 4 del Regolamento). Ove l'"Iscritto Silente" abbia maturato partecipazione nel periodo entro il 31 dicembre 1994, non avrà diritto ad alcuna prestazione in relazione a tale periodo di partecipazione
"Iscritto Differito Gestione a Capitalizzazione" Iscritto al Fondo che abbia cessato il rapporto di lavoro con le Aziende aderenti, avente un'anzianità contributiva almeno pari a dieci anni, in tutto o in parte	Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico maturato che sarebbe erogato al raggiungimento dell'età pensionabile	23% della riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico maturato che sarebbe erogato al raggiungimento dell'età pensionabile

maturata dopo il 31 dicembre 1994, senza aver raggiunto l'età pensionabile prevista dalle vigenti disposizioni di legge, di cui all'art. 27 del Regolamento		
"Iscritto Gestione TFR" Iscritto al Fondo, in servizio o meno presso Azienda aderente, titolare di Conto individuale relativo alla Gestione TFR, ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento	Montante del Conto individuale TFR (sommatoria delle quote di TFR versate più i rendimenti tempo per tempo attribuiti, al netto del contributo annuo per la gestione e dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione tempo per tempo addebitati)	100% del Montante del Conto individuale TFR
"Pensionato Gestione TFR" Beneficiario di trattamento pensionistico nella Gestione TFR ai sensi dell'art. 73 del Regolamento	Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico in corso di erogazione	100% della Riserva matematica corrispondente al trattamento pensionistico in corso di erogazione

Le Parti Istitutive convengono e stabiliscono altresì:

a. il concreto pagamento delle prestazioni così rideterminate, per gli importi cui provvedere a carico del patrimonio disponibile al Fondo Casella, avverrà, attraverso erogazioni successive, coerentemente con la liquidazione del patrimonio del Fondo Casella e previa copertura delle necessarie spese gestionali e amministrative;
b. le disposizioni del presente Accordo collettivo integrano, sostituiscono o modificano, per quanto occorrer possa, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento del Fondo;
c. di accettare eventuali erogazioni a carico dello Stato che possano migliorare la suddetta ripartizione del fondo, fermo restando anche in tale ipotesi il mantenimento degli obblighi contributivi assunti dai datori di lavoro con l'accordo del 2 dicembre 2024;
d. le Parti Istitutive trasmettono il presente Accordo collettivo agli organi dell'Amministrazione Straordinaria del Fondo Casella, affinché possa essere inviato alla COVIP per le valutazioni di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto,

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI
Il Presidente
Andrea Riffeser Monti

Andrea Riffeser Monti
23/06/2026 14:43:13 UTC+0200

Il Consigliere incaricato per le Relazioni sindacali
Stefano De Alessandri

SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE CGIL
Il Segretario Generale
Riccardo Saccone

La Segretaria Nazionale
Giulia Guida

FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO TELECOMUNICAZIONI CISL
Il Segretario Generale
Alessandro Faraoni

Il Segretario Nazionale
Paolo Gallo

ASSOCIAZIONE STAMPATORI ITALIANA GIORNALI

Il Presidente
Stefano Scarpino

Stefano Scarpino
23.06.2026
11:48:11
UTC

Il Responsabile per la Commissione Relazioni Industriali
Paolo Polidori

UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA FEDERAZIONE POSTE E COMUNICAZIONI
Il Segretario Generale
Salvatore Ugliarolo

Il Segretario Nazionale
Roberto Retrosi